

**Sezione:** SEZIONE GIURISDIZIONALE PUGLIA  
**Esito:** SENTENZA  
**Numero:** 319  
**Anno:** 2019  
**Materia:** CONTABILITÀ  
**Data pubblicazione:** 27/05/2019  
**Codice ecli:** ECLI:IT:CONT:2019:319SGPUG

**REPUBBLICA ITALIANA    SENT. 319/2019**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA**

composta dai seguenti magistrati:

OREFICE    dott. Mauro    PRESIDENTE

RAELI        dott. Vittorio    CONSIGLIERE RELATORE

IACUBINO    dott. Marcello    CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nel giudizio, iscritto al n. **34065** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

**Giovanna SERAFINO** (C.F.: SRFGNN 77H64 C3770), nata a Cavallino (LE) il 24/06/1977, ed ivi residente in via Caduti di Brema n. 28; rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Casilli, giusta procura in calce alla memoria depositata in data 17 maggio 2018;

per il pagamento, in favore di Invitalia SpA (già Sviluppo Italia SpA), della somma di €. 14.252,48, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa da determinarsi come in atto indicato, comunque con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Udita alla pubblica udienza del 10 ottobre 2018 la relazione del consigliere dott. Vittorio Raeli;

Uditi il vice procuratore generale dott. Antonio D'Amato, in rappresentanza della Procura regionale, e l'avv. Vincenzo Casilli, per Serafino Giovanna;

Visto l'atto di citazione, relativo al **fasc. istr. n. 2580**, depositato in data **2 febbraio 2018**;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

## FATTO

Con l'atto di citazione, in epigrafe indicato, il Procuratore regionale ha chiesto che venga condannato da questa Sezione giurisdizionale regionale la Sig.ra Serafino Giovanna, come sopra generalizzata, al pagamento di **Euro 14.252, 48**, a titolo di risarcimento del danno subito da INVITALIA s.p.a.; o di quella somma diversamente determinata in corso di causa comunque con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Espone il Procuratore regionale quanto in appresso detto.

Con nota n. 254730/15 pervenuta in data 24.06.2015, la Compagnia Guardia di Finanza di Lecce portava a conoscenza della Procura regionale una fattispecie di danno erariale connesso all'illecita fruizione di un contributo erogato ai sensi del D. Lgs. n. 185/2000 alla ditta individuale "**SERAFINO Giovanna**" (P. Iva 03971560754), già con sede in Cavallino (LE).

Difatti, la nominata ditta percepiva da parte di Invitalia SpA la complessiva somma di €. 29.814,72 (costituita dalla quota di contributo in *c/capitale* a fondo perduto pari ad €. 9.742,79, dalla quota di *finanziamento* a tasso agevolato pari ad €. 14.907,36, oltre alla quota di contributo in *c/gestione* a fondo perduto pari a €. 5.164,57) diretta alla realizzazione dell'attività di "*commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati*" (progetto n. 1029248 del 21.09.2006): tale attività, secondo quanto prescritto dalla richiamata normativa, doveva essere svolta per un periodo di almeno 5 anni. Tuttavia, è stato accertato che il legale rappresentante sig.ra Serafino Giovanna, con raccomandata del 21.01.2011 ha trasmesso a INVITALIA l'autocertificazione in cui ha falsamente dichiarato la permanenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 185/2000, nonostante la società avesse cessato l'attività in data 30.06.2010, mantenendo così inalterato il beneficio ottenuto e non facendo attivare la prevista procedura di revoca delle agevolazioni già concesse, erogate ed incassate (vgs. art. 5 e 19 lettere g, del Contratto sottoscritto con l'Ente erogatore in data 11.10.2006).

In citazione, si evidenzia che la sig.ra Giovanna Serafino, come rilevato da n. 20 ricevute di versamenti trimestrali effettuati sul c/c postale nr. 37675881 intestato a Invitalia ha restituito l'importo concesso con mutuo a tasso agevolato di €. 14.907,36, comprensivo dei relativi interessi, per un ammontare complessivo pari ad €. 15.562,24.

I fatti come sopra sintetizzati configurano, ad avviso della Procura regionale, una fattispecie di danno erariale *sub specie* di illecita percezione di provvidenze pubbliche da parte della cessata ditta individuale "**SERAFINO Giovanna**", quantificata nel complessivo importo di €. **14.252,48** oltre accessori, di cui il legale rappresentante Giovanna SERAFINO è tenuto a rispondere in sede giuscontabile, a titolo di responsabilità dolosa.

Risulta dagli atti che è stato notificato in data 21.11.2017 a Giovanna SERAFINO, nella qualità di titolare della ditta in argomento, invito a dedurre ex art. 67 del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174. In risposta all'invito, la convenuta ha prodotto deduzioni difensive, i cui contenuti non sono risultati sufficienti a condurre questa P.R. alla archiviazione del fascicolo.

L'odierna convenuta si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Casilli, il quale ha eccepito che in data 30 giugno 2010 la Sig.ra Serafino cessava la propria attività, a causa della difficile congiuntura e che anche per l'anno 2010 ha regolarmente presentato (nel 2011) la dichiarazione di permanenza dei requisiti. Ha eccepito la maturazione del termine prescrizione quinquennale, che sarebbe decorso dalla data di stipula del contratto di finanziamento, avvenuta nell'ottobre del 2010, laddove INVITALIA ha formalizzato richiesta restitutoria nell'aprile del 2016.

In via istruttoria, ha chiesto che venga disposta una ispezione per verificare che custodisce ancora i beni acquistati per l'allestimento del proprio esercizio.

All'odierna udienza, le parti hanno concluso in senso conforme a quanto già rassegnato per iscritto.

Ritenuto in

## **DIRITTO**

Deve pronunciarsi il Collegio sulla eccezione di prescrizione, per il carattere preliminare della stessa.

L'assunto difensivo, secondo cui il *dies a quo* è da individuarsi in relazione alla data della stipula del contratto di finanziamento non risulta condivisibile. Trattandosi, infatti, di fattispecie dannosa caratterizzata da occultamento doloso, ritiene il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, il *dies a quo* per il computo del termine di prescrizione – ai sensi dell'art. 1, comma 2, u.p., L. n.20/1994 - deve essere individuato nel 24.06.2015: elemento temporale coincidente con la data di ricezione da parte della Procura regionale dell'informativa con cui la Guardia di Finanza riportava l'esito degli accertamenti svolti, nel corso di attività di propria iniziativa, nei confronti della società in parola, contenente tutti gli elementi idonei per l'individuazione della responsabilità erariale.

Il fatto che l'invito a dedurre, redatto ex art. 67 del D.Lgs. n. 174/2016 e contenente rituale costituzione in mora, sia stato notificato in data 21 novembre 2017, determina il pieno rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 2, u.p., della L. n.20/94.

Né può essere condivisibile l'assunto che l'autocertificazione trasmessa dalla Serafino a Invitalia con raccomandata del 21.01.2011 prospettasse la situazione relativa all'anno precedente, ovvero, il 2010, durante il quale effettivamente permanevano ancora i requisiti ex D.Lgs. n. 185/2000 giacché la società aveva cessato formalmente l'attività già in data 30.06.2010, ovvero cinque mesi prima l'autocertificazione, e ciò al fine di

mantenere inalterato il beneficio ottenuto e non fare attivare la prevista procedura di revoca delle agevolazioni già concesse, erogate ed incassate. Comunque, risultava violato l'obbligo di prosecuzione dell'attività agevolato per un quinquennio; condizione, pertanto, non rispettata.

Orbene, non v'è dubbio che le agevolazioni finanziarie in parola sono state erogate da Sviluppo Italia *"all'esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del progetto d'impresa"* presentato dalla ditta beneficiaria, così come previsto nel "Contratto per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 185/2000", sottoscritto con Sviluppo Italia in data 11/10/2006.

E che, secondo quanto prescritto dalla richiamata normativa, la realizzazione dell'attività d'impresa doveva essere svolta per un periodo di almeno 5 anni (vedi Contratto, art. 5, lettera c).

Come emerge dagli atti sin qui richiamati, le azioni poste in essere dalla Sig.ra Serafino, in qualità di titolare della ditta beneficiaria, configurano una fattispecie di danno erariale caratterizzata dal dolo, stante la evidente consapevolezza che l'impresa per la cui attività era stato richiesto e concesso il finanziamento agevolato era cessata prima della decorrenza dei cinque anni.

I fatti descritti confermano, quindi, che Giovanna Serafino, titolare della ditta in parola, ha illecitamente locupletato il contributo pubblico indicato, di cui è tenuto a risarcire all'Ente danneggiato nella complessiva misura di €. **14.252,48** (differenza tra la complessiva somma del finanziamento erogato pari ad €. 29.814,72 e la somma pari ad €. 15.562,24 relativa al mutuo a tasso agevolato restituito) oltre accessori, come per legge.

Le spese di giustizia, a carico della convenuta, sono liquidate secondo quanto disposto dall'art. 31 D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in accoglimento della domanda della Procura regionale,

## **CONDANNA**

Serafino Giovanna, come sopra generalizzata, al pagamento di € 14.252,48, in favore di Invitalia SpA, oltre accessori, come per legge, e delle spese di giustizia, nei sensi in motivazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2018.

IL PRESIDENTE

(f.to M. Orefice)

IL GIUDICE EST.

(f.to V. Raeli)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 102,00.

Funzionario Amministrativo

(f.to Francesco Gisotti)

Depositata in segreteria il 27/05/2019

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)